SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Individuazione degli elementi informativi e definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

07A04950

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007, n. **71.**

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del «Codice in materia di protezione dei dati personali» (d'ora innanzi «Codice») e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del Codice;

Visto, altresì, l'articolo 181, comma 1, lettera *a)* del Codice, così come modificato, da ultimo, dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, con cui è determinato il termine ultimo per l'identificazione con atto di natura regolamentare;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e, in particolare, gli articoli 15 e 18;

Vista la nota del 3 marzo 2006 con la quale l'Avvocato generale dello Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai fini dell'adozione del medesimo regolamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli allegati allo schema di regolamento, nell'ambito dei quali sono individuate le operazioni che possono spiegare effetti significativi per l'interessato, effettuate dall'Avvocatura dello Stato nei termini prescritti dal Codice e sono, altresì, descritte sinteticamente le operazioni ordinarie che l'Avvocatura dello Stato deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità da perseguire; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 18 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)* del Codice;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella Adunanza del 13 giugno 2006, n. 5861/06;

Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato in data 2 marzo 2007, con la quale si trasmette, per l'ulteriore corso, lo schema di atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato e pertanto non assume rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora innanzi «Codice», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Avvocatura dello Stato e delle Avvocature distrettuali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate negli articoli 67, comma 1, lettera *b)*, 69, 71 e 112 del «Codice».

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di interconnessione, e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Le interconnessioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono ai sensi dell'articolo 22 del «Codice».

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».

Art. 3.

Riferimenti normativi

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono come riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 161

ALLEGATO

SCHEDA N. 1

Denominazione del trattamento.

Gestione attività contenziosa e consultiva svolta in favore delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti.

Fonte normativa sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato.

Costituzione, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, legge sul procedimento amministrativo, leggi sulla giustizia amministrativa, regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; legge 3 aprile 1979, n. 103, «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, «Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, «Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso»; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia», convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.

Finalità previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati.

Origine razziale [x].

Origine etnica [x].

Convinzioni religiose [x].

Convinzioni filosofiche [x].

Convinzioni di altro genere [x].

Opinioni politiche [x].

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].

Stato di salute [x].

Vita sessuale [x].

Dati giudiziari [x].

Operazioni eseguite.

Trattamento ordinario dei dati

Raccolta presso gli interessati [x].

Raccolte presso terzi [x].

Elaborazione in forma cartacea [x].

Elaborazione con strumenti informatici [x].

Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle «ordinarie» quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge.

Comunicazioni (come di seguito individuate) [x].

Particolari forme di elaborazione.

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità.

I dati vengono comunicati per dovere d'ufficio alle Amministrazioni ed ai dipendenti pubblici, agli avvocati delegati dall'Avvocatura dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici, all'Autorità giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, ove la comunicazione risulti indispensabile per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

I dati vengono trattati nello svolgimento dell'attività istituzionale consultiva e contenziosa gestita dall'Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti relativamente ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso od in merito alla quale possa essere richiesto un parere legale.

I dati relativi ai singoli affari contenziosi e consultivi vengono all'interno dell'Istituto elaborati, anche mediante lo svolgimento dell'attività di supporto, al fine di redigere gli atti defensionali ed i pareri legali, e la inerente corrispondenza, sia attraverso strumenti cartacei che mediante strumenti informatici.

Il flusso informativo consiste nella raccolta e nella comunicazione dei dati alle Amministrazioni e ai dipendenti pubblici assistiti, agli avvocati delegati dall'Avvocatura dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici, all'Autorità giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, nonché alle Amministrazioni titolari di procedimenti amministrativi funzionalmente connessi agli affari trattati.

La raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale contenziosa e consultiva, in forma diretta o di semplice supporto, è effettuata dal personale togato e non togato dell'Avvocatura dello Stato, nonché da soggetti esterni eventualmente incaricati dello svolgimento di talune attività sia di carattere istituzionale (es. attività delegata ad avvocati del libero foro per le cause pendenti fuori sede, attività svolta da coloro che esercitano la pratica legale) che di supporto alla medesima (es. assistenza informatica, attività di tipografia, copisteria, protocollo posta in entrate ed in uscita, archivio degli affari), secondo le modalità, le attribuzioni, competenze, e funzioni individuate nella normativa richiamata.

In particolare il trattamento da parte del personale non togato avviene secondo l'organizzazione interna individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333.

SCHEDA N. 2

Denominazione del trattamento.

Attività di trattamento di dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali.

Fonti normative.

Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; legge 3 aprile 1979, n. 103, «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, «Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, «Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso»; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia», convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.

Finalità previste dagli articoli 67, comma 1, lettera *b)* e 69 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati.

Origine razziale [x].

Origine etnica [x].

Convinzioni religiose [x].

Convinzioni filosofiche [x].

Convinzioni di altro genere [x].

Opinioni politiche [x].

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].

Stato di salute [x].

Vita sessuale [x].

Dati giudiziari [x].

Operazioni eseguite.

Trattamento ordinario dei dati.

Raccolta presso gli interessati [x].

Raccolte presso terzi [x].

Elaborazione in forma cartacea [x].

Elaborazione con strumenti informatici [x].

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

Trattamento nei limiti delle finalità istituzionali con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali, sempreché il trattamento dei dati sensibili sia indispensabile allo svolgimento delle medesime attività per aderire a richieste o istanze degli interessati.

SCHEDA N. 3

Denominazione del trattamento.

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Avvocatura dello Stato.

Fonti normative.

Codice civile (articoli 2094-2134); regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; legge 3 aprile 1979, n. 103, «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, «Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, «Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso»; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia», convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45; Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092 «Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello stato»; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 (disposizioni in materia di politiche sociali); legge 8 agosto 1995, n. 335 «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»; decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, regolamento recante modalità applicative articolo 2, comma 12, legge n. 335/1995; legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; C.C.N.L. 16 maggio 1995 e successivi; legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»; decreto 12 febbraio 2004 regolamentazione articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»; decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche»; legge 7 febbraio 1990, n. 19 «Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti»; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 «Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»; legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»; legge 11 maggio 2004, n. 126 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento»; legge 24 dicembre 1986, n. 958 «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»; legge 6 marzo 2001, n. 64 «Istituzione del servizio civile nazionale»; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; legge 24 maggio 1970, n. 336 «Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati»; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.

Instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del personale togato (Avvocati e Procuratori dello Stato) e del personale amministrativo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro con l'Avvocatura dello Stato (articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Tipi di dati trattati.

Convinzioni religiose [x].

Convinzioni di altro genere [x].

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale [x].

Stato di salute [x].

Vita sessuale [x].

Dati giudiziari [x].

Operazioni eseguite.

Trattamento ordinario dei dati.

Raccolta presso gli interessati [x].

Raccolte presso terzi [x].

Elaborazione in forma cartacea [x].

Elaborazione con strumenti informatici [x].

Particolari forme di elaborazione.

Interconnessioni e raffronti di dati con: Amministrazioni certificanti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) alla Presidenza del Consiglio per formalizzazione provvedimenti relativi alla regolarizzazione di assenze dal servizio per motivi di salute, per riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per risoluzione del rapporto di impiego connesso ad intervenuta inidoneità fisica all'impiego nonché per provvedimenti di carattere disciplinare;

b) alle strutture competenti per visite fiscali, per accertamenti sanitari relativi alla verifica dello stato di salute del dipendente assente a tale titolo;

c) commissione medica di verifica per accertamento patologie presso Economia e Finanze (dipendenti o non da causa di servizio) anche per eventuale inabilità all'impiego;

d) comitato di verifica per le cause di servizio presso Economia e Finanze al fine concessione equo indennizzo o pensione privilegiata;

e) al Ministero dell'economia e finanze - Ufficio centrale del bilancio, per registrazione di tutti i provvedimenti di cui al punto *a)* nonché dei provvedimenti relativi al personale amministrativo per il quale la competenza è del Segretario Generale;

f) strutture sanitarie convenzionate ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;

h) uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione del diritto ai lavoro dei soggetti disabili;

i) amministrazioni di appartenenza dei dipendenti in posizione di comando presso l'Avvocatura dello Stato per gestione assenze;

j) organizzazioni sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

k) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione. I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, nonché quali documenti giustificati nella gestione delle assenze intesa come attività provvedimentale di regolarizzazione assenze ed attribuzione del corrispondente trattamento economico.

Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità fisica all'impiego e quindi all'accertamento di eventuali inidoneità (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio, per l'attribuzione di benefici economici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute dal dipendente e per l'attribuzione del relativo trattamento pensionistico. In questi casi i dati sono raccolti presso terzi ovvero comunicati ai vari soggetti determinati coinvolti dei procedimenti come da disposizioni di legge.

I dati giudiziari vengono trattati nel caso in cui occorra instaurare un procedimento disciplinare.

Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose può essere indispensabile per svolgere le attività relative alla concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati concernenti convinzioni di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza, nonché tutti i dati relativi alla selezione ed all'impiego dei volontari del servizio civile.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 18 *(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici).* — 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione».

«Art. 19 *(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari).* — 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento».

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente».

«Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari).* — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

«Art. 22 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte Costituzionale».

«Art. 154 *(Compiti).* — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) - f) (omissis);

g) esprimere pareri nei casi previsti».

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie).* — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007».

— Si riporta il testo degli articoli 15 e 18 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato».

«Art. 15 *(L'Avvocato generale dello Stato).* — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, l'Avvocato generale dello Stato, ha il compito di:

vigilare su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;

fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità».

«Art. 18. L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma.

Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.

Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 67, 69, 71 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 67 *(Attività di controllo e ispettive).* — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4».

«Art. 69 *(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti).* — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali».

Art. 71 *(Attività sanzionatorie e di tutela).* — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'art. 391-*quater* del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera *b)* del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile».

«Art. 112 *(Finalità di rilevante interesse pubblico).* — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere *m)*, *n)* ed *o)* del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato».

— Per il riferimento agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.

07G0086

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ottava seduta comune, il 20 giugno 2007, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

07A05406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 maggio 2007.

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'allegato VII, punto 7.7, del proprio decreto 19 agosto 1996, recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento;

Rilevata la necessità di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante a cui è condizionata l'attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Art. 3.

Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

Art. 4.

Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attività.

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo

redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di ....;

Denominazione della attività ....;

Codice _ _ _ _ /_ _ _ _;

Estremi del presente decreto ...., art. 4.

8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera *d)*, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Art. 5.

Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;

b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;

c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;

d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

Art. 6.

Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso

quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 7.

Verifiche periodiche

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 maggio 2007

Il Ministro: AMATO

07A05222

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 2007.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Savona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 203 del 14 novembre 2006 con la quale la giunta provinciale della provincia di Savona designa la sig.ra Maria Bolla consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Maria Bolla, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita permanente provinciale;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Savona;

Decreta:

La sig.ra Maria Bolla è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Maria Bolla**

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1970 al 1990 Amministratrice dell'IPAB Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia di Savona, con le seguenti funzioni Vice Presidente facente funzioni di Presidente, Consigliere delegato al Bilancio- Economato e Comunità (per minori e anziani)

Dal 1964 al 1970 Funzionario Dirigente dell'UDI (Unione Donne Italiane) di Genova
Dal 1957 al 1964 Funzionaria Dirigente UDI di Savona con responsabilità di Asilo "E. Giribone", Colonie e Campi solari.

Dal 1978 Presidente ANED Sezione Savona e Imperia, dal 1985 membro del Consiglio Nazionale della stessa associazione.

Dal 1971 al 1999 Collaboratrice Commercio settore amministrativo contabile.

Dal 1953 al 1957 funzionaria Part-time alla F.G.C.I. come responsabile del settore Provinciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1958-1960 Corso per dirigente di colonia-campo solare-asilo presso Società Umanitaria di Milano

1960 Corso di economia Politica per dirigenti politici e funzionari di partito Roma

1965 Corso di Educazione Sanitaria A S. Martino diretto dal Prof. Santi

1966 Corso di Psicologia Sociale del Lavoro presso Istituto Europeo di Genova

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE

Francese

- Capacità di lettura: Buona
- Capacità di scrittura: Discreta
- Capacità di espressione orale: Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

E' stata responsabile delle Ragazze e membro della segreteria provinciale prima della FGCI e poi del PCI e per anni ha partecipato al coordinamento femminile del PCI-PDS-DS.
Ha partecipato all'attività del consiglio di quartiere Villetta e Valloria e, successivamente, è stata eletta in qualità di **consigliera della V circoscrizione**, per più legislature. Dal 1980 al 1990 eletta consigliera della V circoscrizione Comune di Savona nel primo mandato incarico di Vice Presidente, Presidente Commissione Servizi sociali, scuola, formazione, nel secondo mandato Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
E' stata Presidente della S.m.s. La Generale, Vicepresidente del Circolo "A.Artisi", revisore dei conti e sindaco dello stesso Circolo.
Ha operato in varie Associazioni femminili: Associazione Ragazze d'Italia, Organizzazione delle Caterinette, Associazione delle donne in difesa dell'ILVA.
Ha aderito a vari movimenti in difesa della Pace, non ultime Le donne in nero.
Ha ricoperto all'interno del Partito PCI , poi PDS e ora nei Democratici di Sinistra, vari incarichi: membro del comitato federale, direzione Provinciale, segreteria, commissione Enti Locali, coordinamento femminile.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

UTILIZZO DEI PIU' COMUNI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA. NAVIGAZIONE su WEB

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha collaborato a pubblicazioni e ricerche:
Programmazione Economica e obbligatorietà; Le caterinette in Provincia di Savona;
Ricerca su "*Il coefficiente Serpieri e le donne contadine della Provincia di Imperia*", pubblicata da Alleanza Contadina 1953;
"*Relazione sui Problemi economici ed urbanistici del Comprensorio savonese*", 1964;
"Eugenio e Sandro Pertini due fratelli", pubblicato dall'Associazione Sandro Pretini e dal Dostretto scolastico di Albisola-Stella, 1996;
"*Le martiri della Provincia di Savona*", Edito dalla Provicnia di Savona, 1997;
Raccolta di "*Testimonianze delle Eroine della Resistenza Savonesi*" a cura di De Marco;
"*Scrivendo e scrivendo Antologia*", edito da Auser Savona, 2004;
"Le donne del P.C.I. negli anni '50", edito dalla federazione DS di Savona:
Pubblicazioni e ricerche per l'ANED:
"*Il Campo di concentramento 95 di Cairo Montenotte*";
"*La storia della lotta dei lavoratori savonesi negli scioperi dal 1943 al 1945*", pubblicato dal Comune di Savona;
"*La Liguria nei lager nazisti*", pubblicato dall'ANED di Genova e la Regione Liguria;
Relazione e studio sugli scioperi del 1943-1944 e conseguenti deportazioni di lavoratori nei Campi Nazisti, pubblicato dal Comune di Savona;
"*Viaggio d'Istruzione ai Campi di Sterminio*", Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea, 2006

Nel 2004 ho ricevuto il primo premio letterario per il concorso "Città di Savona" con il racconto "*Quelle splendide donne*".

PATENTE O PATENTI
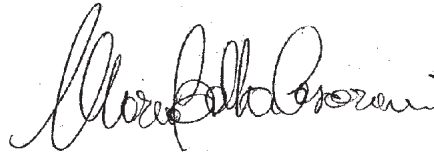
PATENTE A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

SAVONA, 20 settembre 2006

Curriculum Vitae Maria Bolla

07A05237

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Giuseppe Cooperativa - Società cooperativa», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «San Giuseppe Cooperativa - Società Cooperativa», con sede in Savona (codice fiscale 00391300068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Marco Pulcini, nato a Genova l'8 marzo 1957, con studio in Genova, via del Campo n. 15/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05238

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Sanvicino Onlus» in sigla «Sanvicino Onlus Società Cooperativa Spa - La Bottega italiana», in Cingoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 61/06 del 20 dicembre 2006 del Tribunale di Macerata con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Sociale Sanvicino Onlus» in sigla Sanvicino Onlus società cooperativa Spa - Bottega italiana, con sede in Cingoli (Macerata) (codice fiscale 01444430431) è posta in liquidazione azione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Firenze, Lungarno Guicciardini, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05239

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Monalcoop - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, in Monale, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del Tribunale di Asti in data 3 novembre 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monalcoop - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Monale (Asti) (codice fiscale 01049850058) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, con studio in Novara, corso Cavallotti, n. 40 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05240

DECRETO 12 aprile 2007.

Annullamento del decreto 23 gennaio 2007, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «COFISS Sanremo - Cooperativa fiori selezionati Sanremo», in liquidazione, in Sanremo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 22/2007 in data 23 gennaio 2007 con il quale è stato nominato l'avv. Lucio Giovene, commissario liquidatore della cooperativa «COFISS Sanremo - Cooperativa Fiori Selezionati Sanremo», con sede in Sanremo (Imperia), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 15 settembre 1998, in sostituzione dell'avv. Francesca Croce, revocata, a causa della mancata presentazione delle relazioni semestrali;

Considerato che lo stesso avv. Francesca Croce ha chiesto all'amministrazione il riesame del provvedimento di revoca di cui sopra;

Ritenuto peraltro che, sebbene con ritardo rispetto alle relative scadenze, l'avv. Francesca Croce ha poi provveduto all'inoltro delle relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ciò comportando, di fatto, il venir meno della motivazione posta a fondamento del citato provvedimento di revoca;

Ritenuto pertanto di dover attuare il potere di autotutela dell'amministrazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 22/2007 in data 23 gennaio 2007, con il quale è stata disposta la sostituzione dell'avv. Lucio Giovene e la relativa revoca dell'avv. Francesca Croce, è annullato e, pertanto, lo stesso avv. Croce è reintegrata nelle funzioni di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05241

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 14 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Napoli.

Motivazioni.

Con telegramma del 14 maggio 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Napoli segnalava che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli del PRA, in pari data, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota in data 16 maggio 2007, prot. 29/2007, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di mancato funzionamento dell'Ufficio in tale data.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 maggio 2007.

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05219

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 14 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Benevento.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 649 PRA del 7 maggio 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Benevento segnalava che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli del PRA, in data 14 maggio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota in data 16 maggio 2007, prot. 28/2007/af. Civ., ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di mancato funzionamento dell'Ufficio in tale data.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 maggio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05220

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia durante la giornata del 14 maggio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, degli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 14 maggio 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, in data 16 maggio 2007, ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A05217

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Cosenza durante la giornata del 14 maggio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, degli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Cosenza sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 14 maggio 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, in data 14 maggio 2007, ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A05218

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico in Como, nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0005899/07 dell'8 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 22 maggio 2007 prot. n. 1789/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05226

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Pavia, nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. P/1256 del 15 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 22 maggio 2007 prot. n. 1789/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05227

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi, per il giorno 14 maggio 2007.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 14 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 14 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota prot. UP BR/0001 183/07 del 10 maggio 2007, e confermata con nota prot. UP BRU0001215/07 del 16 maggio 2007.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce, con nota prot. n. 2528/2007 Protinfo dell'11 maggio 2007, ha proposto l'emissione del conseguente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (articolo 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05223

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi, per il giorno 21 maggio 2007.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di uno sciopero del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 21 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota pervenuta a mezzo fax in data 18 maggio 2007, e confermata con nota prot. UP BR/0001295/07 del 22 maggio 2007.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce, con nota prot. n. 2721/2007 Protinfo del 21 maggio 2007, ha proposto l'emissione dell'atto accertativo della chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05224

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo per chiusura degli sportelli al pubblico per l'intera giornata del 14 maggio 2007.

Motivazioni.

Gli Uffici provinciali A.C.I. di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, rispettivamente con note prot. 537 dell'11 maggio 2007, prot. 860 dell'8 maggio 2007, prot. 838 del 9 maggio 2007 e prot. 618 del 10 maggio 2007, successivamente confermate, hanno comunicato che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 14 maggio 2007.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila, con note prot. 4612 del 15 maggio 2007, prot. 4446 del 9 maggio 2007, prot. 4448 del 10 maggio 2007 e prot. 4447 del 10 maggio 2007, ha preso atto delle comunicazioni di chiusura per l'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11 e art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4 e art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A05225

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40861 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Hachette Rusconi S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 7 settembre 2006 al 6 marzo 2007.

Il presente provvedimento modifica inoltre il decreto ministeriale n. 36584 del 18 luglio 2005 nell'indicazione del numero di lavoratori prepensionabili che deve intendersi pari a 22 unità.

Con decreto n. 40863 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Imit S.p.a., con sede in Milano, unità di Castelletto Sopra Ticino (Novara), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40864 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Burgo Group (già Cartiere Burgo) S.p.a., con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 19 giugno 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 40865 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.T.E. - Alta Tecnologia Estrusione S.p.a., con sede in Riva del Garda (Trento), unità di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40866 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della 3E S.r.l., con sede in Torino, unità di Nichelino (Torino), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40867 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tesi S.p.a., con sede in Rende (Cosenza), unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 23 dicembre 2006 al 22 dicembre 2007.

Con decreto n. 40868 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Smurfit Sisa S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 40869 del 3 maggio 2007, è concesso trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Porta S.r.l., con sede in Torino, unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40870 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pigad S.r.l., con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40871 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Nuova Dublo S.p.a., con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 27 dicembre 2006 al 26 giugno 2007.

Con decreto n. 40872 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della M.G.N. Group S.r.l., con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 9 gennaio 2007 all'8 gennaio 2008.

Con decreto n. 40873 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.T.R. S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40874 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Andrew Telecommunication Products S.r.l., con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Agrate Brianza (Milano), Capriate San Gervasio (Bergamo), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2007.

Con decreto n. 40875 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Atr Servizi S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40876 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Donora Elettrodomestici S.p.a., con sede in Monza (Milano), unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40879 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ferrari Grafiche S.r.l., con sede in Scanzorosciate (Bergamo), unità di Scanzorosciate (Bergamo), per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 40880 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gate S.r.l., con sede in Torino, unità di Asti, per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 maggio 2007.

Con decreto n. 40881 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gruppo 80 S.r.l., con sede in Seriate (Bergamo), unità di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 40883 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ideal Clima S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 40884 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Industrie Dial Face S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Bari, per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 maggio 2007.

Con decreto n. 40886 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ken Electric S.r.l., con sede in Cisano Bergamasco (Bergamo), unità di Cisano Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40887 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Manifattura Tessuti Spugna Besana S.p.a., con sede in Besana in Brianza (Milano), unità di Besana in Brianza (Milano), per il periodo dal 30 ottobre 2006 al 28 ottobre 2007.

Con decreto n. 40888 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Novelli Legno S.p.a., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40889 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine Grafiche Calderini S.p.a., con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), unità di Ozzano dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40890 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine Torresi S.r.l., con sede in Palermo, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 40891 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sma S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), unità di Lentini (Siracusa), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 40892 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della T.R.S. Evolution S.p.a., con sede in Almè (Bergamo), unità di Almè (Bergamo), Milano, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 40893 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Texicolor S.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40894 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tintoria di Quaregna S.r.l., con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 novembre 2007.

Con decreto n. 40895 del 3 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vitrociset S.p.a., con sede in Roma, unità di Villaputzu (Cagliari), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40896 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Enolgas Bonomi S.p.a., con sede in Concesio (Brescia), unità di Concesio (Brescia), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 40897 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della società cooperativa La Speranza - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 7 giugno 2006 al 6 giugno 2007.

Con decreto n. 40898 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Manifattura di Valle Brembana S.p.a., con sede in Milano, unità di Zogno (Bergamo), per il periodo dal 9 gennaio 2007 all'8 gennaio 2008.

Con decreto n. 40899 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fabbriche Riunite Metalli in Foglie e in Polvere S.p.a., con sede in Morimondo (Milano), unità di Morimondo (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 2007 al 22 gennaio 2008.

Con decreto n. 40900 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Essepiesse S.p.a., con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 13 febbraio 2007 al 12 febbraio 2008.

Con decreto n. 40901 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Rumi S.p.a., con sede in Botticino (Brescia), unità di Botticino (Brescia), per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 40902 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Elman S.p.a., con sede in Nereto (Teramo), unità di Nereto (Teramo), per il periodo dal 18 novembre 2006 al 17 novembre 2007.

Con decreto n. 40903 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ansaldo Camozzi Energy & Special Components S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008.

Con decreto n. 40905 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Basi Impianti S.p.a., con sede in Cogliate (Milano), unità di Cogliate (Milano), per il periodo dal 18 gennaio 2007 al 17 gennaio 2008.

Con decreto n. 40906 del 14 maggio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Costarail S.r.l., con sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco), per il periodo dal 15 marzo 2007 al 14 marzo 2008.

07A05185

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40828 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Imit S.p.a., con sede in Milano, unità di Castelletto Sopra Ticino (Novara), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40829 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Burgo Group (già Cartiere Burgo) S.p.a., con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 19 giugno 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 40830 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A.T.E. - Alta Tecnologia Estrusione S.p.a., con sede in Riva del Garda (Trento), unità di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40831 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della 3 E S.r.l., con sede in Torino, unità di Nichelino (Torino), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40832 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tesi S.p.a., con sede in Rende (Cosenza), unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 23 dicembre 2006 al 22 dicembre 2007.

Con decreto n. 40833 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Smurfit Sisa S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 40834 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Porta S.r.l., con sede in Torino, unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40835 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pigad S.r.l., con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40836 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Nuova Dublo S.p.a., con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 27 dicembre 2006 al 26 giugno 2008.

Con decreto n. 40837 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della M.G.N. Group S.r.l., con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 9 gennaio 2007 all'8 gennaio 2008.

Con decreto n. 40838 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A.T.R. S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40839 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Andrew Telecommunication Products S.r.l., con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Agrate Brianza (Milano) e Capriate San Gervasio (Bergamo), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2007.

Con decreto n. 40840 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ATR Servizi S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40841 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Donora Elettrodomestici S.p.a., con sede in Monza (Milano), unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40844 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ferrari Grafiche S.r.l., con sede in Scanzorosciate (Bergamo), unità di Scanzorosciate (Bergamo), per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 40845 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Gate S.r.l., con sede in Torino, unità di Asti, per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2008.

Con decreto n. 40846 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gruppo 80 S.r.l., con sede in Seriate (Bergamo), unità di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 40848 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ideal Clima S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 40849 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Industrie Dial Face S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Bari, per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2008.

Con decreto n. 40851 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ken Electric S.r.l., con sede in Cisano Bergamasco (Bergamo), unità di Cisano Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40852 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Manifattura Tessuti Spugna Besana S.p.a., con sede in Besana in Brianza (Milano), unità di Besana in Brianza (Milano), per il periodo dal 30 novembre 2006 al 28 ottobre 2007.

Con decreto n. 40853 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Novelli legno S.p.a., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40854 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine Grafiche Calderini S.p.a., con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), unità di Ozzano dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40855 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine Torresi S.r.l., con sede in Palermo, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 40856 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sma S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), unità di Lentini (Siracusa), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 40857 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della T.R.S. Evolution S.p.a., con sede in Almè (Bergamo), unità di Almè (Bergamo) e Milano, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 40858 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Texicolor S.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40859 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tintoria di Quaregna S.r.l., con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 novembre 2007.

Con decreto n. 40860 del 3 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vitrociset S.p.a., con sede in Roma, unità di Villaputzu (Cagliari), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

07A05221

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicorette»

Estratto determinazione n. 507 del 4 giugno 2007

Medicinale: NICORETTE.

Titolare A.I.C.: Pfizer Health AB - Stoccolma - Svezia - Rappresentante per l'Italia: Pfizer Consumer Health Care S.r.l.

Confezioni:

Microtab 30 compresse sublinguali da 4 mg in blister - A.I.C. n. 025747282/M (in base 10) 0SKRUL (in base 32);

Microtab 105 compresse sublinguali da 4 mg in blister - A.I.C. n. 025747294/M (in base 10) 0SKRUY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse sublinguali.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 34,2 mg di nicotina betadex, equivalenti a nicotina 4 mg;

eccipienti: betadex, crospovidone, magnesio stearato.

Produzione e controllo finale:

prodotto e confezionato da: Ferring AB - Malmo, Svezia - Pfizer Health AB - Helsingborg, Svezia;

controllato da: Pfizer Health AB - Helsingborg, Svezia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della dipendenza da nicotina, mediante riduzione dei sintomi da astinenza, favorendo la disassuefazione dal tabagismo nei fumatori motivati a smettere.

Il consiglio e l'aiuto normalmente aumentano le probabilità di successo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Microtab 30 compresse sublinguali da 4 mg in blister - A.I.C. n. 025747282/M (in base 10) 0SKRUL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Confezione: Microtab 105 compresse sublinguali da 4 mg in blister - A.I.C. n. 025747294/M (in base 10) 0SKRUY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura.

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05202

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloabak»

Estratto determinazione n. 508 del 4 giugno 2007

Medicinale: DICLOABAK.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea - 12, rue Louis Blériot - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 - Francia.

Confezione: 1 mg/ml collirio soluzione 1 flacone PE da 10 ml con contagocce dotato di filtro antimicrobico (in poliammide) e di una cartuccia (LDPE) - A.I.C. n. 037696010/M (in base 10) 13YDJB (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 mg/ml di collirio contiene:

principio attivo: 1 mg/ml di Diclofenac sodico;

eccipienti: macrogolglicerolo ricinoleato, trometamolo, acido borico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Laboratoires Thissen S.A. - Rue de la Papyrée 2-4 - 1420 Braine-L'Alleud - Belgio.

Indicazioni terapeutiche: inibizione della miosi durante l'intervento di cataratta.

Prevenzione dell'infiammazione negli interventi chirurgici della cataratta e del segmento anteriore dell'occhio.

Trattamento del dolore oculare nell'intervento di cheratectomia fotorefrattiva fino alle prime 24 ore post-operatorie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 1 mg/ml collirio soluzione 1 flacone PE da 10 ml con contagocce dotato di filtro antimicrobico (in poliammide) e di una cartuccia (LDPE) - A.I.C. n. 037696010/M (in base 10) 13YDJB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05203

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Infuplas»

Estratto determinazione n. 509 del 4 giugno 2007

Medicinale: INFUPLAS.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala - Verona.

Confezioni:

soluzione per infusione 15 sacche in PVC da 500 ml - A.I.C. n. 037202013/M (in base 10) 13HB2X (in base 32);

soluzione per infusione 1 sacca in PVC da 500 ml - A.I.C. n. 037202025/M (in base 10) 13HB39 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 100 ml di soluzione per infusione contiene:

principio attivo:

gelatina liquida modifica(*);

quantità espressa come gelatina anidra 3,0000 g;

sodio cloruro 0,5382 g;

magnesio cloruro esaidrato 0,0305 g;

potassio cloruro 0,0373 g;

soluzione di sodio (S)-lattato;

quantità espressa come sodio lattato 0,3360 g.

(*) *Parzialmente idrolizzata e succinilata.*

Il prodotto contiene 0,06% di acido succinico come prodotto che deriva dal processo di produzione.

eccipienti: sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Fresenius Kabi France - 6 rue du Rempart 27400 Louviers - France.

Indicazioni terapeutiche: trattamento d'emergenza degli stati di shock:

shock ipovolemico causato da: emorragia, disidratazione, aumentata permeabilità capillare, ustioni;

shock vasoplegico di origine traumatica, chirurgica, settica o tossica.

Trattamento dell'ipovolemia relativa associata all'ipotensione nel contesto della vasoplegia correlata agli effetti di farmaci ipotensivi, in particolare durante l'anestesia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: soluzione per infusione 15 sacche in PVC da 500 ml - A.I.C. n. 037202013/M (in base 10) 13HB2X (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: soluzione per infusione 1 sacca in PVC da 500 ml - A.I.C. n. 037202025/M (in base 10) 13HB39 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05204

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxazosin Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 510 del 4 giugno 2007

Medicinale: DOXAZOSIN RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3 - 8979 Ulm (Germania).

Confezioni:

2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494010/M (in base 10) 13S77U (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494022/M (in base 10) 13S786 (in base 32);

2 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494034/M (in base 10) 13S78L (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494046/M (in base 10) 13S78Y (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494059/M (in base 10) 13S79C (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494061/M (in base 10) 13S79F (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494073/M (in base 10) 13S79T (in base 32);

2 mg compresse 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494085/M (in base 10) 13S7B5 (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494097/M (in base 10) 13S7BK (in base 32);

2 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494109/M (in base 10) 13S7BX (in base 32);

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494111/M (in base 10) 13S7BZ (in base 32);

4 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494123/M (in base 10) 13S7CC (in base 32);

4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494135/M (in base 10) 13S7CR (in base 32)

4 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494147/M (in base 10) 13S7D3 (in base 32);

4 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494150/M (in base 10) 13S7D6 (in base 32);

4 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494162/M (in base 10) 13S7DL (in base 32);

4 mg compresse 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494174/M (in base 10) 13S7DY (in base 32);

4 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494186/M (in base 10) 13S7FB (in base 32);

4 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494198/M (in base 10) 13S7FQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ciascuna compressa da 2 mg e da 4 mg

Contiene: principio attivo: 2 mg e 4 mg di Doxazosin come Doxazosin mesilato

eccipienti: lattosio - Cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio amido glicolato Tipo A, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

Produzione: Siegfried CMS/Ltd./Switzerland, Untere Bruehlstrasse 4, CH-4800 Zofingen (Svizzera).

Rilasciato da: Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Doxazosin Ratiopharm è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494046/M (in base 10) 13S78Y (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,86.

Confezione: 4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037494111/M (in base 10) 13S7BZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05205

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Augmentin»

Estatto determinazione AIC/N/V/ n. 1144 del 25 maggio 2007

Medicinale: AUGMENTIN.

Titolare A.I.C: Glaxosmithkline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026089110 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 35 ml sospensione estemporanea con siringa dosatrice;

varia in:

A.I.C. n. 026089110 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 026089122 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml sospensione estemporanea con cucchiaino dosatore;

varia in:

A.I.C. n. 026089122 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 026089134 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 140 ml sospensione estemporanea con cucchiaio dosatore;

varia in:

A.I.C. n. 026089134 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05167

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Skenan»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1145 del 28 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Medicinale: SKENAN.

Confezione A.I.C. n.:

028103012 - «10 mg capsule rigide» 16 capsule;

028103024 - «30 mg capsule rigide» 16 capsule;

028103036 - «60 mg capsule rigide» 16 capsule;

028103048 - «100 mg capsule rigide» 16 capsule.

È ora trasferita alla società: Ethypharm S.A. con sede legale e domicilio in 21 Rue Saint Matthieu - 78550 Houdan (Francia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1146 del 28 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bioprogress Pharma S.p.a. (codice fiscale 06253791005) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - 00165 Roma.

Medicinale: ATINORM.

Confezione A.I.C. n. 028151025 - «100 mg + 2,5 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: MECOL.

Confezione A.I.C. n.:

034390017 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse (sospesa);

034390029 - «500 mg/5 g gel rettale» 20 contenitori monodose.

Medicinale: URSODIOL.

Confezione A.I.C. n.:

028366019 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule;

028366021 - «225 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule (sospesa);

028366033 - «450 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule.

Sono ora trasferite alla società:

Actavis Group PTC EHF con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjördur-Islanda (Islanda).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cibadrex»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1151 del 28 maggio 2007

Medicinale: CIBADREX.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Brenta n. 18, cap. 20139, codice fiscale 00846530152.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11) - Modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità del prodotto finito e delle condizioni di conservazione del prodotto finito come da tabella allegata:

Da:	A:
Materiale di confezionamento Blister PVC/PE/PVDC - Alu	Materiale di confezionamento Blister PVC/PE/PVDC - Alu
Periodo di validità: 48 mesi	Periodo di validità: 24 mesi (2 anni)
Condizioni di conservazione: conservare a temperatura non superiore a 30 °C	Condizioni di conservazione: conservare a temperatura non superiore a 25 °C conservare nella confezione originale

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028037024 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 028037048 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa).

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio con l'obbligo da parte della ditta a ritirare i lotti che progressivamente raggiungeranno il termine del periodo di validità di due anni.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Xenetix»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1170 del 28 maggio 2007

Medicinale: XENETIX.

Titolare A.I.C.: Guerbet con sede legale e domicilio in BP 57400, 95943 - Roissy CDG Cedex (Francia).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032830010 - «250 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 032830010 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032830022 - «250 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830022 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032830034 - «250 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830034 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 032830046 - «250 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 032830046 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032830061 - «300 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830061 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032830073 - «300 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 20 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830073 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml;

A.I.C. n. 032830085 - «300 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830085 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 032830097 - «300 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 60 ml (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 032830097 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032830109 - «300 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830109 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032830111 - «300 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 150 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830111 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 150 ml;

A.I.C. n. 032830123 - «300 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830123 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 032830150 - «350 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 20 ml (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 032830150 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032830162 - «350 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830162 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 032830174 - «350 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 60 ml (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 032830174 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032830186 - «350 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830186 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032830198 - «350 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 150 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830198 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 150 ml;

A.I.C. n. 032830200 - «350 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830200 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 032830212 - «350 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032830212 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Krinuven».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3112 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale: KRINUVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036050019/M - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050021/M - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050033/M - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050045/M - 4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050058/M - 4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050060/M - 2 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050072/M - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050084/M - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050096/M - 4 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050108/M - 2 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050110/M - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050122/M - 4 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050134/M - «Emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050146/M - «Emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050159/M - «Emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 986 ml;

A.I.C. n. 036050161/M - «Emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine 986 ml;

A.I.C. n. 036050173/M - «Emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 1477 ml;

A.I.C. n. 036050185/M - «Emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine 1477 ml;

A.I.C. n. 036050197/M - «Emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 1970 ml;

A.I.C. n. 036050209/M - «Emulsione per infusione con elettroliti» 2 sacche biofine 1970 ml;

A.I.C. n. 036050211/M - «Emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 986 ml;

A.I.C. n. 036050223/M - «Emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine 986 ml;

A.I.C. n. 036050235/M - «Emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 1477 ml;

A.I.C. n. 036050247/M - «Emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine 1477 ml;

A.I.C. n. 036050250/M - «Emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 1970 ml;

A.I.C. n. 036050262/M - «Emulsione per infusione senza elettroliti» 2 sacche biofine 1970 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0318/001-002/II/034.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.3, 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Kabiven».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3113 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale: KABIVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034382010/M - 1 scatola da 4 sacche da 1026 ml;

A.I.C. n. 034382022/M - 1 scatola da 4 sacche da 1540 ml;

A.I.C. n. 034382034/M - 1 scatola da 2 sacche da 2053 ml;

A.I.C. n. 034382046/M - 1 scatola da 2 sacche da 2566 ml;

A.I.C. n. 034382059/M - «Emulsione per infusione» 3 sacche biofine da 2566 ml;

A.I.C. n. 034382061/M - «Emulsione per infusione» 4 sacche biofine da 2053 ml;

A.I.C. n. 034382073/M - «Emulsione per infusione» 4 sacche biofine da 1026 ml;

A.I.C. n. 034382085/M - «Emulsione per infusione» 4 sacche biofine da 1540 ml;

A.I.C. n. 034382097/M - «Emulsione per infusione» 2 sacche biofine da 2053 ml;

A.I.C. n. 034382109/M - «Emulsione per infusione» 2 sacche biofine da 2566 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0182/001/N001, SE/H/0182/001/II/020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.3, 4.4 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Periven».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3114 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale: PERIVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035508011/M - 4 sacche multicompartimentate 1440 ml;

A.I.C. n. 035508023/M - 2 sacche multicompartimentate 1920 ml;

A.I.C. n. 035508035/M - 2 sacche multicompartimentate 2400 ml;

A.I.C. n. 035508047/M - «Emulsione per infusione» 3 sacche multicompartimentate biofine da 2400 ml;

A.I.C. n. 035508050/M - «Emulsione per infusione» 4 sacche multicompartimentate biofine da 1920 ml;

A.I.C. n. 035508062/M - «Emulsione per infusione» 4 sacche multicompartimentate da 1440 ml in materiale biofine;

A.I.C. n. 035508074/M - «Emulsione per infusione» 2 sacche multicompartimentate da 1920 ml in materiale biofine;

A.I.C. n. 035508086/M - «Emulsione per infusione» 2 sacche multicompartimentale da 2400 ml in materiale biofine.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0215/001/N001, SE/H/0215/001/II/020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del Prodotto nella sezione 4.3, 4.4 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proleukin»

Estratto determinazione UPC 6251/2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Chiron B.V., con sede in Paasheuvelweg 30, 1105 BJ Amsterdam-Zuidoost, Olanda, rappresentata dalla società Chiron Italia S.r.l., con sede in via D. Cimarosa, 4, Milano, con codice fiscale 09138130159.

Specialità medicinale: PROLEUKIN.

Confezione A.I.C. n. 027131010 - Iniettabile 1 flac. 18.000.000 UI 1 ml.

È ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05184

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-136) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00